Statuto Associazione

Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata

E' fondata in Amandola la
"Associazione Ex Allievi dell'Istituto Tecnico Mattei"
con propria sede presso l'Istituto Tecnico "Enrico Mattei" Via Carlo Baiocchi n. 1 Amandola FM.
L'Associazione è autonoma rispetto all'Istituto.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Finalità

L'Associazione apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, con carattere culturale persegue le seguenti finalità:
1. favorire i rapporti di amicizia e solidarietà tra le vecchie e le nuove generazioni di studenti mantenendo vivo il legame con l'Istituto;
2. promuovere, organizzare e patrocinare anche in collaborazione con altri enti, attività che contribuiscano al soddisfacimento degli interessi culturali della comunità scolastica e cittadina;
3. promuovere il buon nome dell'Istituto;
4. mantenere vivo nel tempo il patrimonio culturale dell'istituto;
5. promuovere incontri culturali e conviviali, convegni, pubblicazioni, viaggi e qualsiasi altra attività consona ai fini associativi;
6. collaborare al progetto didattico e formativo dell'Istituto mediante contributi di esperienze;
7. favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso corsi di formazione presso le strutture scolastiche pubbliche e private del territorio.

Articolo 3
Aderenti all'Associazione

All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
Gli Aderenti sono suddivisi in:
- Soci neo-diplomati: tutti gli studenti che conseguono il diploma ed ai quali viene consegnata per il primo anno gratuitamente, su richiesta, la tessera dell'Associazione;
- Soci ordinari (Simpatizzante – Sostenitore – Storico): ex-alunni e coloro che a qualsiasi titolo hanno prestato la propria attività lavorativa presso l'Istituto.
- Soci onorari (Tutti coloro ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo di far parte dell'Associazione).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci.

A ciascun Socio viene rilasciata la tessera dell’Associazione.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.
La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- cancellazione d'ufficio per irreperibilità constatata dopo tre anni;
- morosità
- decesso

La perdita della qualifica di socio deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 4
Diritti e Dovere dei Soci

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate e deliberate dagli organi sociali;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dall'eventuale beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 5
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 6
Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

E'convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il primo semestre; e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa l'opportunità, o da almeno il 50% dei soci firmatari della domanda, che deve contenere l'ordine del giorno in discussione.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, sia in prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da discutere, può essere spedito via fax, via e-mail o posta ordinaria o con comunicati stampa con congruo anticipo (almeno otto giorni prima della riunione).
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, compresi i Componenti degli Organi dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci:
- approva Il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approva la relazione delle attività associative ed il rendiconto economico/finanziario (bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esamina le questioni sollevate dai richiedenti e proposte dal Consiglio Direttivo;

- approva le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa proposta dal Comitato Direttivo:
- elegge, per acclamazione o con votazione a scheda segreta su determinate liste di candidati, presentate al Presidente dell'Assemblea al suo inizio:
    - i componenti del Consiglio Direttivo;
    - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
    - i componenti del Collegio dei garanti (se previsto);

- delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa; dà direttive per lo svolgimento ed il raggiungimento dei fini sociali.

Il voto del socio è pertanto singolo ed è libero nella sua espressione.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega;
Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci

Articolo 7
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. I consiglieri possono essere rieletti.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico "Enrico Mattei" o un suo delegato, è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telefax o posta elettronica almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando l'eventuale spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 8
Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 9
Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare un Revisore Unico dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 10
Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 11
Il segretario e il Tesoriere

Il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere vengono eletti dal Collegio Direttivo che può assegnare l'incarico anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche a non soci.

Il Segretario cura la corrispondenza, tiene al corrente i vari libri e registri (dei Soci, verbali, protocollo, ecc.) e riferisce di ogni cosa al Presidente.

Il Tesoriere è responsabile del servizio di cassa e di economato dell'Associazione, tiene al corrente la contabilità, prepara i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo; cura le esazioni e provvede ai pagamenti previa firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 12
Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali di cui ai precedenti articoli sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 13
Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e vitalizie versate per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 14
Esercizio Sociale e Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Il bilancio coincide con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.
E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 15
Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 l. n. 662 del 23/12/96 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 16
Disposizioni Finali e Transitorie

L'applicazione delle norme del presente Statuto può essere adottata anche dal Consiglio Direttivo con i poteri dell'Assemblea se ritenuto opportuno ed urgente, salvo ratifica dell'Assemblea alla prima successiva sua convocazione. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, andrà fatto riferimento alle leggi e regolamenti in vigore.

Per ogni controversia di natura legale è competente il Foro di Ascoli Piceno

Amandola 19 febbraio 2019